

circolare  
**6 OTTOBRE 2014**



Studio  
**Arlati Ghislandi**

CONSULENZA  
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 6 ottobre 2014

## Oggetto

### Garanzia Giovani – incentivo per l'assunzione

Con Decreto Direttoriale n.1709 dell'8 agosto 2014 il Ministero de Lavoro ha definito le modalità di fruizione, la compatibilità e l'incumulabilità con altre forme di incentivo in essere, nonché il procedimento di ammissione riguardante l'incentivo previsto per le assunzioni di giovani registrati al "Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione dei Giovani".

A seguire in data 3 ottobre 2014 con circolare n. 118 anche l'Inps ha fornito le prime indicazioni operative per fruire dell'incentivo.

L'incentivo riguarda le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 (giorno successivo a quello di pubblicazione del Decreto) e fino al 30 giugno 2017, di giovani

- di età compresa fra i 16 e 29 anni;
- che abbiano assolto al diritto-dovere di istruzione, se minorenni;
- non occupati e nemmeno inseriti in un percorso di studio e di formazione.

L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono

- con contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione,
- a tempo determinato, anche in somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi,

ed è altresì riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale con orario almeno pari o superiore al 60% dell'orario normale di lavoro.

L'incentivo è invece escluso per il contratto di apprendistato, il lavoro domestico, il lavoro intermittente, il lavoro ripartito e accessorio.

In riferimento alla modalità di fruizione, l'incentivo è fruibile

- per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi, in 6 quote mensili di pari importo;
- per i contratti a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi e per i contratti a tempo indeterminato, in 12 quote mensili di pari importo.

L'ammissibilità e l'importo dell'incentivo sono determinati secondo il seguente schema

RAPPORTO DI LAVORO	CLASSE DI PROFILIZZAZIONE			
	Bassa	Media	Alta	Molto Alta
a) assunzione a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata superiore o uguale a 6 mesi	-	-	€ 1.500	€ 2.000
b) assunzione a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata superiore o uguale a 12 mesi	-	-	€ 3.000	€ 4.000
c) assunzione a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione)	€ 1.500	€ 3.000	€ 4.500	€ 6.000

L'incentivo è subordinato:

- alla regolarità prevista dall'art. 1, commi 1175 e 1176 della L. n. 296/2006 e inerente l'adempimento degli obblighi contributivi, l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato c.d. "*de minimis*".

Per essere ammessi all'incentivo i datori di lavoro devono inoltrare istanza preliminare di ammissione all'Inps, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi al lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine nonché la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa.

L'Istituto informa che il modulo attraverso il quale presentare l'istanza sarà reso disponibile a giorni sul proprio sito internet.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile

